

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Articolo 1

Istituzione, accreditamento e norme generali

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base del Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca con decreto 14 dicembre 2021, n. 226, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, secondo le modalità di cui al comma 5.

2. I Corsi di Dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

3. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ai traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
- d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, sulla base dei «Principi per una formazione dottorale innovativa» approvati in sede europea, la formazione dottorale:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;

- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

5. I Corsi di Dottorato di ricerca dei quali l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sia sede unica ovvero, nel caso di dottorati in convenzione o in consorzio con altri soggetti, sede amministrativa, sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR.

L'accREDITAMENTO dei corsi può essere richiesto dall'Università anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del DM 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

6. Sono requisiti necessari, ai sensi del DM 226/2021, per l'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca:

a) il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio dei docenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:

- 1) il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di componenti, pari a dodici, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso e incardinati presso l'Università di Modena e Reggio Emilia; l'incardinamento di tale numero minimo di componenti presso i ruoli di UNIMORE non è necessario per i Corsi di dottorato di cui all'articolo 9 del presente Regolamento. Il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di

ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. In ogni caso, i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

- 2) i componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- 3) il coordinatore del dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia;
- 4) fermo restando quanto previsto ai numeri 1, 2 e 3, possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato;

b) il rispetto dei seguenti criteri relativi al numero delle borse di dottorato:

- 1) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre;
- 2) nel caso di dottorati di cui al comma 5 attivati da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;

c) congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

e) attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;

f) attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;

g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

7. I requisiti di cui al comma 6 si applicano anche ai dottorati attivati ai sensi del comma 5. In tali casi, i soggetti partecipanti garantiscono ai dottorandi, in maniera continuativa, l'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca, e prevedono attività formative comuni, anche a rotazione tra le sedi.

8. Il Ministero, su proposta dell'ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui al DM 226/2021, nonché in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 16, dei dati contenuti nell'Anagrafe di cui all'articolo 14 e di quelli raccolti nei procedimenti di accreditamento di cui all'articolo 5 del DM 226/2021, e tenuto conto in particolare delle linee generali di indirizzo al sistema universitario e degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), aggiorna periodicamente gli indicatori per l'accREDITamento e la valutazione dei corsi di dottorato e le relative linee guida.

9. Il sistema dell'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nell'accREDITamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini.

La domanda di accREDITamento, presentata al Ministero dall'Università, e corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 6, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accREDITamento. La domanda di accREDITamento può avere ad oggetto anche singoli curricula di corsi di dottorato già accREDITati.

Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accREDITamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, comprensivi del termine di dieci giorni entro il quale l'Università può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accREDITamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accREDITamento può essere prorogato per un massimo di trenta giorni.

Con decreto del Ministro, adottato su conforme parere dell'ANVUR, si dispone in ordine alla domanda di accREDITamento. Il decreto di accREDITamento è trasmesso al soggetto richiedente l'accREDITamento e al relativo organo di valutazione.

L'accREDITamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica, l'accREDITamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio dei docenti, in misura superiore al venticinque per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascun componente del collegio.

Le attività di monitoraggio e valutazione periodica verificano la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato di cui al comma 6. Tali attività sono svolte dall'ANVUR, che, a tal fine, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dagli organi di valutazione interna dei soggetti accREDITati, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accREDITamento periodico della sede di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, tenendo conto della specificità della formazione

dottorale rispetto al primo e secondo ciclo universitario. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. In caso di revoca dell'accreditamento, l'Università interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

10. L'Università stanZIA su apposite voci del proprio bilancio, nella misura definita nel quadro della programmazione annuale su proposta degli Organi Accademici, le risorse per le esigenze generali di funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca, per il finanziamento delle borse di studio di frequenza al Dottorato stesso e per il Budget per attività di ricerca, di cui al successivo articolo 5.

Gli oneri per il finanziamento delle suddette borse di studio possono essere coperti anche mediante convenzione con soggetti esterni all'Università.

11. Ciascuna proposta di istituzione di un Corso di Dottorato di Ricerca deve specificare la titolatura e le tematiche (relative ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti) e gli obiettivi del Corso, precisandone gli eventuali curricula in cui il Corso si organizza, i relativi programmi di ricerca, le attività formative, gli eventuali periodi di formazione all'estero o in altra sede universitaria, ovvero presso strutture esterne di elevata qualificazione culturale, scientifica e professionale.

Le proposte devono altresì specificare:

- a) il numero complessivo di posti disponibili di cui si chiede l'attivazione (specificando quanti coperti da borsa, quanti coperti da altra forma di sostegno finanziario, quanti senza borsa e quanti eventualmente riservati);
- b) i nominativi, i curricula e l'elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo quinquennio del Coordinatore del Dottorato e dei professori e ricercatori che costituiscono il Collegio dei docenti;
- c) la disponibilità di specifiche strutture operative e scientifiche e di tutori per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
- d) un piano finanziario che definisca la quota di finanziamento messa eventualmente a disposizione dalla struttura o dalle strutture proponenti, ovvero acquisibili grazie ad apporti esterni, ovvero richieste all'Ateneo per il funzionamento del Corso, per la copertura delle borse di studio, delle altre eventuali forme di sostegno finanziario compatibili con la normativa vigente e del budget per attività di ricerca calcolato nella misura minima del 10% dell'importo di una borsa.

Nel caso in cui la proposta di istituzione del Corso di Dottorato di ricerca sia presentata da più Dipartimenti deve essere precisato a quale struttura specifica esso farà capo ai fini organizzativi e gestionali.

12. Nel caso in cui la proposta riguardi un Corso di Dottorato di ricerca da istituire con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in convenzione o in consorzio con altri soggetti ai sensi del punto 2 comma 5, la relativa richiesta dovrà altresì specificare i contributi finanziari e/o di altra natura a carico dei soggetti che intendono aderire, ivi comprese le proposte di contributi messi a disposizione per far fronte agli oneri per il finanziamento di borse di studio e budget per attività di ricerca.

13. Le proposte di istituzione dei Corsi sono presentate dai Dipartimenti entro il termine stabilito ogni anno con apposita nota del Rettore, anche alla luce delle scadenze definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il Rettore, sentiti il Delegato alla Ricerca e il Delegato alla Didattica e ricevuto il parere congiunto della Commissione Ricerca di Ateneo e della Commissione Didattica di Ateneo, sottopone agli Organi Accademici le proposte di Dottorato per il nuovo ciclo e la conseguente richiesta di attribuzione di borse di studio a carico dell'Ateneo.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della programmazione complessiva relativa al nuovo ciclo dei Corsi di Dottorato di ricerca, approvano l'attivazione dei nuovi Corsi di dottorato subordinatamente all'accREDITAMENTO iniziale da parte del Ministero.

Le proposte vengono inviate al Ministero per l'accREDITAMENTO iniziale, previo parere favorevole da parte dell'ANVUR; nel caso in cui la valutazione preliminare di ANVUR non sia favorevole, l'Ateneo può produrre delle controdeduzioni.

Il Rettore, a seguito dell'avvenuto accREDITAMENTO dei Corsi presso il Ministero, dispone affinché il bando di ammissione venga pubblicato secondo la normativa vigente e ne venga data ampia pubblicità.

14. I Corsi di Dottorato già istituiti sono rinnovabili su proposta motivata da parte dei Dipartimenti competenti, da presentare entro il termine stabilito ogni anno, alla luce delle scadenze definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

15. Il Nucleo di valutazione interna riceve annualmente una relazione redatta da ciascun Coordinatore di dottorato, relazione che illustra le modalità di svolgimento del corso di pertinenza, i risultati conseguiti e le iniziative di valutazione attivate dal Collegio dei docenti. Sulla base di tali relazioni e di proprie iniziative di valutazione, il Nucleo redige annualmente la sua relazione sull'efficienza e il corretto funzionamento dei Corsi di Dottorato istituiti, misurando la permanenza dei requisiti di idoneità che ne hanno motivato l'attivazione e riconsiderandone la rispondenza agli obiettivi formativi e la funzionalità rispetto al livello di formazione dei dottorandi e alle loro possibilità di sbocco professionale.

16. Per le particolari esigenze di alta formazione di specifici settori scientifico-disciplinari per i quali non sia prevista l'attivazione di Corsi di Dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, questa può partecipare, nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 226/2021, a convenzioni o consorzi per l'istituzione di Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in altro Ateneo, su proposta dei competenti Consigli di Dipartimento e approvazione degli Organi Accademici.

Articolo 2

Accesso

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o altra laurea italiana equiparata ai fini concorsuali o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro la data di avvio del corso di dottorato. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel

Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. La selezione pubblica per l'accesso ai Corsi di Dottorato avviene previa emanazione, da parte del Rettore, del relativo bando, redatto in italiano e in inglese e pubblicato per almeno trenta giorni, in via telematica sul sito web dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

Possono essere previste riserve di posti a favore di candidati risultati idonei nella graduatoria generale di merito con riferimento a:

- a) posti finanziati con assegni di ricerca;
- b) posti finanziati con contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- c) posti con borsa riservati a laureati in università estere;
- d) posti finanziati con borsa di Stati esteri;
- e) posti finanziati con borsa di specifici programmi di mobilità internazionale;
- f) posti finanziati da imprese impegnate in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale) per propri dipendenti.
- g) posti senza borsa riservati a laureati in università estere.

Il bando, se prevede una quota di posti con borsa, con altra forma di finanziamento o senza borsa riservati a studenti laureati in università estere ovvero una quota di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate determinando una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per i soggetti risultati idonei nella selezione principale.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

3. Il bando di concorso comunque indica:

- a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato di ricerca;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio e di eventuali altre forme di sostegno finanziario disponibili;
- c) il contributo a carico dei dottorandi, così come determinato dal Consiglio di amministrazione, e la disciplina dei relativi esoneri, parimenti definita dal Consiglio di amministrazione;
- d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;
- e) eventuali posti riservati;

Il bando può inoltre prevedere l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse.

4. Il Rettore, su proposta dei competenti Collegi dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e uno o più supplenti, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Potrà fungere da segretario verbalizzante un'unità di personale amministrativo del Dipartimento di categoria almeno pari a D. Non sono previsti compensi.

5. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

6. L'esame di ammissione è diretto ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.

Le procedure di ammissione sono definite dai competenti Collegi dei Docenti, che comunque fissano per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:

- a) per titoli e prova scritta ed orale;
- b) per esami (prova scritta ed orale)
- c) per titoli e prova scritta;
- d) per titoli e prova orale;
- e) per soli titoli.

La prova orale, quando prevista, comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando. L'esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

Al termine dell'esame di ammissione la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

I verbali della procedura selettiva devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione nelle forme e nei tempi previsti dal bando di concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

7. Può essere previsto il sostenimento della prova orale a distanza con modalità telematiche.

Articolo 3

Organi del Corso di Dottorato di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia fanno riferimento al Dipartimento di Ateneo sede organizzativa e gestionale del corso.

2. Sono organi del Corso di Dottorato:
il Collegio dei Docenti;
il Coordinatore.

3. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a un solo collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale.

Fanno parte del Collegio dei Docenti anche rappresentanti dei dottorandi in numero pari a quello dei curricula del Corso, eletti annualmente, che partecipano alle riunioni del Collegio con voto limitato alle questioni riguardanti l'attività didattica e organizzativa, di tipo consultivo e non vincolante.

Il Collegio dei Docenti esamina e delibera sulle richieste di afferenza al Collegio stesso. La partecipazione dei professori e ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso da quello di appartenenza è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.

Il Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca può invitare alle proprie riunioni un rappresentante nominato dall'eventuale ente esterno finanziatore di borsa di studio, con funzione consultiva.

L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A ciascun dottorando sono assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo.

4. Ciascun Collegio dei Docenti è presieduto da un Coordinatore, individuato all'atto della proposta di istituzione o di rinnovo, ovvero designato, con il voto favorevole della maggioranza del Collegio, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 3), che ne fanno parte. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

Il Coordinatore rappresenta il Dottorato rispetto al Dipartimento o ai Dipartimenti che l'hanno promosso e agli Organi Accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

L'incarico di Coordinatore del Dottorato ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di componente del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità di Ateneo e di Direttore di Dipartimento. Eventuali deroghe al regime dell'incompatibilità, limitatamente alla carica di Direttore di Dipartimento, devono essere debitamente motivate e autorizzate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. La gestione delle risorse finanziarie per le esigenze generali di funzionamento del corso di dottorato è affidata al Dipartimento sede organizzativa e gestionale del corso.

6. Il Collegio dei docenti organizza e cura lo svolgimento dell'attività formativa e delle relative verifiche in itinere e finale. In particolare delibera:

- a) la programmazione e valutazione dell'attività formativa;
- b) la modalità di ammissione dei dottorandi al Corso e i criteri per la valutazione e ponderazione dei titoli;
- c) la modalità di conferimento del titolo;
- d) l'impiego delle risorse di cui al punto 5.
- e) l'eventuale articolazione del Corso in curricula.
- f) il calendario delle attività formative;
- g) proposta al Rettore dei nominativi dei membri della Commissione per l'esame di ammissione al Corso;
- h) proposta al Rettore dei nominativi dei membri delle Commissioni per l'esame finale;
- i) individuazione, preferibilmente fra i membri del Collegio dei docenti, di un tutor per ciascun dottorando;
- j) approvazione del piano formativo e di ricerca di ciascun dottorando;

- k) approvazione, al termine dell'anno accademico, dell'ammissione o meno dei dottorandi all'anno di corso successivo sulla base di una verifica dell'attività svolta, stabilendo tempi e modalità per la presentazione e la verifica di eventuali elaborati intermedi dell'anno successivo;
- l) autorizzazione per i dottorandi a recarsi fuori sede per periodi di formazione o ricerca;
- m) autorizzazione per i dottorandi a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
- n) approvazione della partecipazione dei dottorandi a stages organizzati presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- o) autorizzazione per il dottorando a svolgere attività didattica integrativa;
- p) presentazione del giudizio sulle attività svolte da ciascun dottorando alla Commissione per l'esame finale di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- q) accorda le sospensioni nei casi previsti dall'Art. 7;
- r) autorizza il trasferimento di studenti da altri Dottorati previsto dall'Art. 12;
- s) autorizza l'ammissione all'esame finale dei dottorandi;
- t) autorizza lo svolgimento di attività lavorative dei dottorandi previa valutazione della compatibilità con le attività del corso.

Articolo 4 ***Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo***

1. L'avvio dei Corsi di Dottorato istituiti dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia coincide con quello dell'anno accademico.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno la durata di tre anni, fatte salve eventuali eccezioni.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso di Dottorato compete al relativo Collegio dei Docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, ivi comprese le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, da effettuare entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
Nel corso, di norma, del primo anno, il Collegio dei Docenti designa il tutore, preferibilmente tra i suoi membri, incaricato di seguire più da vicino la formazione e le attività di ricerca di ciascun dottorando; sarà il tutore a sottoscrivere la tesi finale in qualità di "Relatore". Ferme restando le responsabilità di supervisione del tutore, è fatta salva la possibilità di designare, per particolari esigenze, anche uno o due co-tutor, che potranno sottoscrivere la tesi finale in qualità di "Correlatori". In ogni caso almeno uno di questi supervisori deve essere di provenienza accademica e almeno uno essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio stesso.
4. Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di Dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di Dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. In caso di valutazione negativa, l'esame finale non può essere ripetuto.
5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e

sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori in possesso di elevata qualificazione, di cui almeno uno docente universitario, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori possono anche appartenere a istituzioni estere o internazionali. I valutatori, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Il rinvio non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Università né diritto alla corresponsione della borsa di studio o ad altre agevolazioni eventualmente previste dall'ordinamento dell'Università.

6. La discussione pubblica si svolge innanzi ad una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. Su proposta motivata del Collegio dei Docenti, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, tre per i dottorati nazionali, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere oppure uno per ogni curriculum. Gli esperti vengono nominati in relazione ad una o più tesi di dottorato e partecipano, anche telematicamente, ai lavori della Commissione solo per la discussione delle tesi per le quali sono stati nominati. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano d'età.

7. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

8. Le Commissioni giudicatrici rimangono in carica per tutto l'anno.

La Commissione espleta i propri lavori in due appelli, di cui uno ordinario dall'1 gennaio al 31 marzo ed uno successivo dall'1 luglio al 30 settembre. Al termine dei propri lavori, relativamente a ciascun appello, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. L'esame non dà luogo a punteggio. Al termine dell'esame, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza.

9. Gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono sulla base di una discussione pubblica con il candidato avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice.

Gli esami sono pubblici.

Entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, i candidati presentano domanda di ammissione all'esame finale presso il competente ufficio dell'Università.

Entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di corso, il Collegio dei docenti:

a) individua i valutatori per ciascuna tesi;

b) determina tempi e modi di consegna ai valutatori, da parte dei candidati, delle tesi e delle annesse relazioni sull'attività svolta nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni;

Entro i termini stabiliti dal Collegio dei docenti, il Collegio stesso:

c) acquisisce i giudizi dei valutatori;

d) sulla base del giudizio dei valutatori, per ciascuna tesi autorizza la discussione nell'appello ordinario o il rinvio a quello successivo, dandone comunicazione ai candidati e al competente ufficio;

e) in caso di rinvio, determina tempi e modi di consegna delle tesi ai valutatori, da parte dei candidati rinviati, e acquisisce i nuovi giudizi dei valutatori;

f) comunica al competente ufficio i nominativi per la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e data, ora e luogo di svolgimento dell'appello ordinario e, se necessario, di quello successivo.

Non appena abbia notizia della nomina della Commissione giudicatrice, il Collegio dei Docenti inoltra il proprio giudizio complessivo formulato sui dottorandi e i giudizi dei valutatori.

Non appena abbiano notizia dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, i candidati provvedono ad inviare ad ogni membro una copia della propria dissertazione.

10. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga di sei o di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

11. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo di sei o di dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico prioritariamente del finanziatore o in subordine del bilancio dell'ateneo.

12. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dal regolamento di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

13. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 10, 11 e 12 non possono eccedere la durata di diciotto mesi.

14. Il titolo è rilasciato dal Rettore.

Il rilascio del titolo è subordinato alla consegna da parte dell'interessato di una copia della tesi finale in formato digitale al competente ufficio ai fini della conservazione e la pubblica consultabilità nell'archivio ad accesso aperto della ricerca di Ateneo IRIS e del deposito nella banca dati ministeriale e presso le Biblioteche nazionali di Firenze e Roma nel rispetto della disciplina vigente dettata in tema di embargo delle tesi e diritto d'autore.

Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Articolo 5

Contributi, Borse di studio e Budget per attività di ricerca

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato istituiti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'importo delle borse

di studio sono deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri:

- a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
- d) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria;
- e) le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, da verificare a cura del Collegio dei docenti ai sensi dell'art. 4, comma 3;
- f) i ratei della borsa di studio vengono erogati con cadenza mensile posticipata. I Coordinatori sono tenuti a segnalare tempestivamente al Rettore ogni eventuale interruzione della frequenza al fine di bloccare l'erogazione dei ratei e procedere all'eventuale recupero dei ratei già liquidati;
- g) relativamente a tutti i posti di dottorato, con e senza borsa, va assicurato un budget aggiuntivo per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, pari almeno al 50 per cento della borsa e per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, se il dottorando è autorizzato a svolgere attività di ricerca all'estero dal Collegio dei Docenti o, nel caso di soggiorni fino a 6 mesi, dal Coordinatore del Corso; tale periodo può essere esteso fino a un massimo di 18 mesi per i dottorandi in co-tutela o in percorsi di doppio titolo con soggetti esteri.

2. A ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa medesima. Con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget per l'attività di ricerca deve essere pari al 20% dell'importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale.

3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario messe a bando, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al precedente comma 1, lettera e).

4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

5. È consentita l'iscrizione al corso di dottorato con rinuncia alla borsa di studio. Nel caso in cui la rinuncia alla borsa di studio sia effettuata fin dall'inizio, la borsa è assegnata al candidato collocato in graduatoria al primo posto tra quelli non coperti da borse di studio, da altre forme di finanziamento messe a bando o da borse erogate da Stati esteri o in base a specifici programmi di mobilità.

In caso di rinuncia da parte di un dottorando vincitore di borsa di studio nel corso di svolgimento del dottorato, la parte rimanente della borsa di studio è assegnata al primo in graduatoria regolarmente iscritto al corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, altra forma di finanziamento messa a bando o borsa erogata da Stato estero o in base a specifico programma di mobilità, fatti salvi eventuali accordi diversi previsti dalla convenzione di finanziamento.

Articolo 6

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

Articolo 7

Diritti, doveri e posizione dei Dottorandi

1. Il Dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate; nel caso in cui l'attività del dottorando debba svolgersi presso le strutture del finanziatore o comunque di soggetti terzi, lo studente può accedervi soltanto se in possesso dei requisiti normativi prescritti per l'accesso ai locali (es. vaccinazioni e/o altro). Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

Entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti anche ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.

2. I dottorandi, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgere, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa. Tali attività sono menzionate nella relazione annuale sulle attività dei dottorandi e sono debitamente certificate dal Coordinatore del Collegio dei docenti.

Le attività di tutorato e di didattica integrativa nei corsi di laurea e di laurea magistrale vengono affidate dal Collegio dei Docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati e di concerto con il Presidente/Coordinatore del Corso di laurea, individuando i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività di tutorato e didattica, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei docenti o del tutor. L'attività di didattica integrativa può comprendere esercitazioni, tirocini, seminari e non può comprendere la sostituzione di docenti titolari, né l'erogazione di insegnamenti. La possibilità di svolgere attività didattica integrativa, di norma, è offerta a tutti i dottorandi per almeno 40 ore complessive nell'arco del triennio, fatte salve eventuali situazioni specifiche (dipendenti di imprese, dottorandi in mobilità estera, ecc.) valutate sentito il dottorando interessato.

L'attività didattica dei dottorandi è senza oneri per il bilancio dello Stato e/o dell'Università e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, nel rispetto di specifici accordi con le strutture del sistema sanitario nazionale.

3. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. È comunque consentito l'esercizio di attività lavorative compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. La fruizione di assegno di ricerca da parte di dottorandi senza borsa è ammessa purché la tematica cui si riferisce l'assegno stesso sia compatibile, a giudizio del Collegio dei docenti, con i temi propri del dottorato.

I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio o forma di sussidio a carico del bilancio universitario e/o dello Stato, fatta eccezione per quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra forma di finanziamento messa a bando e con le borse erogate da Stati esteri o sulla base di specifici programmi di mobilità. La borsa di dottorato non è cumulabile con assegni di ricerca o contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

5. Limitatamente agli obblighi di frequenza del Dottorato, la sospensione fino ad un massimo di un anno è consentita in caso di maternità, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, mantenendo il diritto all'eventuale borsa di studio in godimento. In tali casi il competente Collegio dei Docenti potrà stabilire, alla ripresa della frequenza, d'accordo con l'interessato/a, un piano di recupero della frequenza.

6. Il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, sentito l'interessato, che un dottorando venga escluso dal Corso, con conseguente perdita totale della borsa di studio in godimento e restituzione dei ratei eventualmente già riscossi, in caso di:

- a) giudizio negativo da parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate o prolungate che non consentano il regolare svolgimento del programma di ricerca previsto;
- c) comportamenti in contrasto con le norme sull'impegno esclusivo e sull'incompatibilità di cui ai precedenti punti 3 e 4;

7. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore ed al Coordinatore del corso di Dottorato.

Il diritto alla fruizione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino all'ultimo mese intero antecedente la data d'interruzione.

8. L'iscrizione ad un dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a corsi di Laurea di primo e secondo livello, a Master, a Tirocini Formativi Attivi (TFA), a Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri Atenei, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 con riferimento alla possibilità di iscrizione congiunta a scuole di specializzazione di area medica. Colui che è risultato vincitore di un corso di dottorato, qualora risulti già immatricolato ad altro corso di studio universitario, dovrà a pena di decadenza dal diritto all'immatricolazione al dottorato, rinunciare all'iscrizione all'altro corso universitario al quale già è iscritto, fatte salve le ipotesi di sospensione consentite da specifiche disposizioni in materia.

Il dottorando già iscritto al corso di dottorato che risulti successivamente idoneo ad immatricolarsi ad altro corso di studio universitario, potrà presentare richiesta di sospensione del dottorato, per un anno, allegando il parere favorevole del Collegio dei docenti. L'Ateneo ha facoltà di decidere se confermare la corresponsione della borsa alla ripresa delle attività.

9. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

10. In caso di maternità, è prevista la sospensione obbligatoria del corso per il periodo di maternità obbligatoria e di eventuale interdizione anticipata dal lavoro. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato, se ritenuto necessario dal Collegio dei Docenti, al termine dei tre anni di corso.

Se si è titolari di borsa di studio:

- il pagamento della borsa resta sospeso durante il periodo di sospensione del corso e riprende al momento della ripresa delle attività. Il pagamento della borsa per il periodo di sospensione viene effettuato solo se è stato previsto un periodo di recupero al termine dei tre anni di corso e solo per il periodo previsto (sempre con rate mensili posticipate).

Articolo 8

Dottorato industriale

1. L'Università in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Le convenzioni di cui al punto 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.

3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 2,3 e 4, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 9

Dottorati di interesse nazionale

1. Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento.

2. Si definisce di interesse nazionale un corso di dottorato che presenta i seguenti requisiti:

- a) contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
- b) prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;

- c) prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d) prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1), lettere b), g), fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 2, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Articolo 10

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 1, con Università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 11

Istituzione sito WEB Corsi di Dottorato

L'istituzione di un Dottorato comporta l'attivazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e successive modifiche, di un sito WEB che consenta:

- 1. la pubblicazione dei bandi e l'accesso alla relativa modulistica per l'ammissione e l'iscrizione al Dottorato;
- 2. l'accessibilità della modulistica per la richiesta di istituzione e rinnovo del Dottorato;
- 3. di evidenziare l'organizzazione del Dottorato (regolamenti, norme specifiche, tematiche di ricerca, laboratori coinvolti, ecc.);
- 4. il monitoraggio dell'attività svolta dai dottorandi;
- 5. l'accessibilità delle informazioni rilevanti per gli Organi competenti;
- 6. la divulgazione dei documenti rilevanti (normative, graduatorie, convenzioni, attività didattica, relazioni annuali sull'andamento del Dottorato, ecc.).

Art. 12

Trasferimenti in entrata da altre Università

1. I dottorandi che siano iscritti ad un Dottorato di Ricerca presso altra Università, italiana o straniera, possono chiedere autorizzazione preventiva all'iscrizione ad un dottorato di questo Ateneo alle seguenti condizioni:

- a. che esistano affinità di tematiche di ricerca con analoghi obiettivi formativi e di ricerca con il Dottorato dell'Università corrispondente;
- b. che il dottorando documenti le eventuali attività didattiche superate con profitto nell'Università di provenienza e che tali corsi vengano riconosciuti dal Collegio dei Docenti del Dottorato, come equivalenti a quelli richiesti dal Dottorato di questo Ateneo per l'accesso;
- c. che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti del Dottorato;
- d. sia complessivamente rispettata la durata del Dottorato di questo Ateneo.

2. Nel caso venga concessa l'autorizzazione preventiva di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previo documentato nullaosta dell'Università di provenienza, con l'iscrizione al dottorato e in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio.

Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati.

3. Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei Docenti del Dottorato individuerà il docente tutore.

Articolo 13

Compensi alle Commissioni Giudicatrici

1. Al rimborso delle eventuali spese di viaggio e di ospitalità e al pagamento degli oneri di missione dei componenti delle Commissioni giudicatrici si provvede sull'apposito fondo del bilancio universitario.

ART. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Per il ciclo XXXIV si applica il precedente Regolamento di Ateneo in tema di dottorati.

2. Per i cicli di Dottorato XXXV, XXXVI e XXXVII si applicano le norme del presente Regolamento fatta eccezione per le norme indicate in tema di diploma supplement (art. 4, comma 11), in tema di aumento della borsa per soggiorno estero (art.5, comma 1, lett. g), in tema di budget (art. 5, comma 2) e in tema di attività lavorative compatibili (art. 7, comma 3); in queste materie si applicano le disposizioni dei precedenti Regolamenti di Ateneo in tema di Dottorati.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.